



IN QUESTO NUMERO

- TASI: inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti il Tributo per i servizi indivisibili - Scadenza 10 settembre 2014.
- Riduzioni di spesa poste a carico dei Comuni quale contributo alla finanza pubblica: Comunicato del dipartimento della Finanza Locale del 5 settembre 2014.
- Durc per "Verifica autodichiarazione" e certificazione dei crediti - Chiarimenti INPS: messaggio Inps n. 6756 del 2 settembre 2014.
- Agenzia delle Entrate: Attenzione alle finte email "Le Linee Guida".
- Mutamento della retribuzione di posizione e tredicesima mensilità: Orientamenti applicativi ARAN.
- Ministero dell'Interno: Art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: modalità di applicazione dell'obbligo di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi.
- ANAC: Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese "sovrabbondanti".

TASI: inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti il Tributo per i servizi indivisibili - Scadenza 10 settembre 2014.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 2 settembre 2014, ricorda che scade il 10 settembre 2014 il termine per l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L'inserimento degli atti nel Portale costituisce l'unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti la TASI.

Non saranno, pertanto, presi in considerazione atti trasmessi con modalità diverse, quali, ad esempio, posta tradizionale, fax o posta elettronica anche certificata.

La pubblicazione in questione costituisce condizione di efficacia sia delle delibere di approvazione delle aliquote sia dei regolamenti concernenti la TASI;

nel caso di mancato invio degli atti entro il termine del 10 settembre 2014, si produrranno i seguenti due effetti:

- a. applicazione, per l'anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille. Pertanto, anche nel

caso particolare in cui il comune intenda stabilire l'azzeramento della TASI per l'anno in corso, è necessario che lo stesso inserisca nel Portale la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 10 settembre 2014;

- b. obbligo di versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

Infine, il Ministero precisa che la circostanza che, per l'anno 2014, la data per l'approvazione del bilancio degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre 2014 non incide sulla vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti relativi alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i comuni sono tenuti a trasmettere esclusivamente atti che costituiscano manifestazione della volontà definitiva dell'Ente in materia di TASI.

Riduzioni di spesa poste a carico dei Comuni quale contributo alla finanza pubblica: Comunicato del dipartimento della Finanza Locale del 5 settembre 2014.

Il Ministero dell'Interno, rende noto che è stato sottoscritto il decreto ministeriale riguardante il contributo

dei comuni alla finanza pubblica di 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, previsto dall'articolo 47, comma 8 e seguenti del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il dato relativo alle riduzioni di spese poste a carico di ciascun comune è reperibile su:

<http://www.finanzalocale.interno.it/document/comunicati/com080814all.pdf>

Durc per "Verifica autodichiarazione" e certificazione dei crediti - Chiarimenti INPS : messaggio Inps n. 6756 del 2 settembre 2014.

Con la nota del 2 settembre 2014, l'INPS fornisce chiarimenti in relazione al rilascio del DURC nei seguenti casi:

- per la verifica di autodichiarazioni in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall'Amministrazione nella richiesta;
- in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalla PA in relazione a cui vi è l'obbligo di attestare la regolarità contributiva.

In relazione al primo caso si fa riferimento ad una recente sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto che si è espresso in ordine al momento in cui può ritenersi definitivo

l'accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all'invito a regolarizzare l'inadempienza contributiva.

Il requisito di cui al citato art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006, deve ritenersi sussistente al momento in cui la dichiarazione è resa, non potendo consentirsi che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo attraverso l'invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc.

Il TAR Veneto ha ritenuto che l'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel disciplinare il preavviso di accertamento negativo, già previsto, come ricordato, dal D.M. 24 ottobre 2007, abbia inteso generalizzare l'obbligo per gli Enti preposti al rilascio del Durc di attivazione del procedimento di regolarizzazione - tramite il preavviso di accertamento negativo - prima dell'emissione di tutte le tipologie di Durc.

Il predetto Tribunale ha concluso definendo che la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.

Sulla questione l'Inps ha precisato che i Durc per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell'interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall'art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.

Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l'eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l'emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell'attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.

Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

Al riguardo, si rammenta che il DURC emesso "ai sensi del comma 5 dell'art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52", come disposto dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il testo integrale della nota INPS del 2 settembre è reperibile su :
www.inps.it

Agenzia delle Entrate: Attenzione alle finte email "Le Linee Guida"

Si riporta di seguito il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate sulla diffusione di mail false contenenti il logo dell'agenzia.

L'email "Le Linee Guida" che sta circolando in queste ore, e che riporta all'interno il logo delle Entrate, è un falso. Inoltre il file allegato, in formato word, contiene un virus e, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer del destinatario.

L'Agenzia invita quindi i contribuenti che stanno ricevendo questo messaggio a non inoltrarlo ad alcuno e a eliminarlo senza aprire l'allegato, che conterrebbe presunte istruzioni utili a evitare i controlli legati al redditometro.

Le Entrate sottolineano di essere completamente estranee a questi messaggi, che sono spesso volti a ottenere illecitamente dati personali dei cittadini.

Mutamento della retribuzione di posizione e tredicesima mensilità: Orientamenti applicativi ARAN

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, venga ridefinito in diminuzione il valore della retribuzione di posizione dei dirigenti dell'ente, a parità di funzioni, come deve essere determinato l'ammontare della tredicesima mensilità da riconoscere al dirigente che ha avuto la titolarità dello stesso incarico per tutto l'anno?

L'avviso dell'Aran è che, nel caso di mutamento, in corso d'anno, dell'ammontare della retribuzione di posizione del dirigente, in mancanza di una diversa previsione espressa, debba trovare applicazione la regola generale dell'art. 5, comma 2, lett.a), del CCNL del 14.5.2007, secondo il quale:

"2. L'importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari:

a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art. 2, comma 2 e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;

Pertanto, nel caso prospettato, dovrebbe farsi riferimento proprio a tale regola generale per cui, ai fini della quantificazione della tredicesima mensilità, si deve tenere conto, come base di calcolo, dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione spettante al dirigente nel mese di dicembre dell'anno considerato.

In base al medesimo art. 5, comma 2, lett.a), del CCNL del 14.5.2007, le eventuali deroghe possibili sono solo quelle espressamente individuate negli altri commi dello stesso art. 5.

Tra queste è prevista una regola speciale (art. 5, comma 6, del CCNL del 14.5.2007) solo per l'ipotesi di assegnazione del dirigente, nel corso d'anno, ad altro incarico comportante una retribuzione di posizione di importo diverso da quella connessa al precedente incarico.

Tuttavia, in mancanza di diverse ed espresse indicazioni in tal senso, non si ritiene possibile estendere, in via analogica, tale specifica disciplina anche alla diversa fattispecie del mutamento di valore economico della retribuzione di posizione della medesima funzione dirigenziale.

<http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/luglio-agosto-2014/250-attualita/1091-attualita3>

Ministero dell'Interno: Art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: modalità di applicazione dell'obbligo di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi

Il Ministero dell'Interno si è espresso in relazione alle modalità di applicazione dell'obbligo di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori

lavoratori autonomi, alla luce di recenti orientamenti di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (Basilicata e Lombardia con delibere, rispettivamente, del 15 gennaio 2014 e del 5 marzo 2014).

L'art 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, prevede che l'amministrazione locale provvede a proprio carico, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, per le tipologie di amministratori ivi individuati, che siano collocati in aspettativa non retribuita.

Il successivo comma 2 dispone che agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al citato comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili.

Le sezioni regionali della Corte dei Conti, sono state chiamate ad esprimere il proprio parere sulla questione ovvero se anche per i lavoratori non dipendenti - per i quali l'istituto del collocamento in aspettativa non esiste - debba subordinarsi la concessione del beneficio alla espressa e concreta rinuncia all'espletamento dell'attività lavorativa svolta, così da garantire che l'incarico istituzionale sia effettuato nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

Il citato comma 2 dell'art. 86 del T.U.O.E.L. nulla dispone al riguardo.

Le sezioni regionali dell'organo di controllo hanno precisato che la

disposizione in argomento, nella parte in cui prevede, in favore dell'amministratore che non sia lavoratore dipendente, il pagamento di una cifra forfetaria da effettuarsi "allo stesso titolo previsto dal comma 1" deve intendersi come riferita non già solo all'oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi) ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica, da rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento assicura a favore di chi opta per l'esclusività dell'incarico di amministratore. Tale opzione o scelta non può essere differentemente misurata per il lavoratore dipendente rispetto al lavoratore non dipendente.

Osserva al riguardo la Corte dei Conti che la mancanza, per i lavoratori che non siano dipendenti, dell'istituto dell'aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, e la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo della professione da parte dell'amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l'art. 86, commi 1 e 2 del TUOEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o ai lavoratori non dipendenti (comma 2). Le due disposizioni, ad avviso dell'Organo di controllo, hanno la medesima ratio, e unificano il trattamento dedicato a differenti categorie di lavoratori-amministratori locali, costruendo una fattispecie che ha, per entrambi, i medesimi presupposti.

La circostanza che il decreto

interministeriale del 25 maggio 2001 garantisca ai lavoratori non dipendenti la contribuzione minima non starebbe a significare, ad avviso delle sezioni regionali di controllo, che il lavoratore interessato possa accedervi solo perché rivesta una delle prescritte cariche di amministratore locale. Così opinando, infatti, l'assunzione da parte dell'Ente locale degli oneri contributivi si tradurrebbe nell'equivalente di un loro sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale e di una loro contestuale fiscalizzazione con aggravio del bilancio comunale, senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo ai soli compiti di amministratore locale.

Se si ammettesse, inoltre, che il lavoratore non dipendente possa, in pendenza di mandato, svolgere ugualmente la sua professione facendo gravare sul bilancio dell'Ente il pagamento dei contributi (da lui altrimenti dovuti) nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l'alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che l'amministratore locale esercente la professione, l'arte o il mestiere, non gravato degli oneri contributivi, avrebbe margini di ricavo più ampi rispetto alla concorrenza.

Né si ritiene possa essere validamente eccepito che, dalla circostanza che il più volte citato comma 2 dell'art. 86 del T.U.O.E.L. nulla dispone circa l'obbligo di astenersi dall'attività professionale da parte del lavoratore non dipendente durante lo svolgimento del mandato elettorale, ne può

derivare un'assenza di tale obbligo espressamente voluta dal legislatore.

Ciò posto, tenuto anche conto dei generali principi di buon andamento e di contenimento della spesa pubblica, si ritengono condivisibili le argomentazioni formulate dalle citate sezioni regionali di controllo in merito all'ambito applicativo dell'art. 86, comma 2, del T.U.O.E.L..

In merito alle modalità applicative delle disposizioni di cui al succitato comma 2 richieste dall'ente, occorre precisare che questo Ufficio fornisce consulenza in ordine alla enucleazione di principi giuridici con riferimento ad ampie problematiche conseguenti ad innovazioni legislative o orientamenti giurisprudenziali. Rimane nella competenza dei dirigenti ed amministratori locali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, l'applicazione di dettaglio ai casi concreti, con l'eventuale ausilio del segretario comunale.

<http://www.interno.it>

ANAC: Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese "sovrabbondanti".

Publicato un Comunicato del Presidente ANAC del 3 settembre 2014 per chiarire agli operatori del mercato le indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti contenute nella Determinazione AVCP

n. 4 del 10.10.2012 "Bando - tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici".

Nella citata determinazione si è rilevato come la costituzione di un raggruppamento che presenti connotazioni "macroscopicamente" anticoncorrenziali si porrebbe in violazione dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, al pari dell'art. 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la concorrenza.

Nel medesimo atto si è inoltre evidenziato che la possibilità di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla verifica delle concrete possibilità di frapporre ostacoli alla corretta dinamica concorrenziale da parte del raggruppamento "sovrabbondante".

Le indicazioni contenute nella determinazione n. 4/2012 devono, quindi, essere intese nel senso che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante, e che l'esclusione non potrà mai essere automatica.

Infatti, qualora la stazione appaltante ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento ha l'onere di valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi

non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l'opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del contratto.

Nell'ambito della valutazione di tali elementi, la stazione appaltante dovrà, quindi, accertare se la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo potrà essere disposta l'esclusione dalla gara.